



Ammortizzatori bilaterali

DI SILVIA SPATTINI

Come funzionano e a chi sono rivolti i nuovi ammortizzatori sociali? Il cosiddetto «Pacchetto anti-crisi» varato dal governo il 29 novembre scorso ha previsto misure di integrazione e sostituzione del reddito per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali non coperti dalla cassa integrazione guadagni, insieme ad una *tantum* a sostegno del reddito dei co.co.co. in monocommittenza. Nel dettaglio, il pacchetto prevede l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria in caso di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendale ai lavoratori dei settori a cui non spetta la Cig (Cassa integrazione guadagni), compresi i lavoratori in somministrazione. Inoltre, solo per i lavoratori del settore artigiano e per i lavoratori somministrati ad aziende artigiane, è prevista l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, anche agli apprendisti con almeno tre mesi di servizio, in caso di sospensione del lavoro per crisi aziendali o occupazionali ovvero in ca-

so di licenziamento, spetta un trattamento previdenziale pari all'indennità di disoccupazione ordinaria. Tali prestazioni sono autorizzate per i lavoratori che siano in possesso dei requisiti

normalmente richiesti per accedere alle diverse indennità di disoccupazione. La durata massima del sussidio è invece di 90 giornate.

L'erogazione di queste prestazioni è vincolata al finanziamento di una quota da parte degli enti bilaterali dei rispettivi settori economici. In attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, una interpretazione porterebbe a ritenere che all'ente bilaterale spetti la copertura del 20 per cento della retribuzione, a carico dell'Inps rimarrebbe la quota a concorrenza degli importi stabiliti per le indennità di disoccupazione. In alternativa, la quota erogata dagli enti bilaterali potrebbe essere aggiuntiva rispetto agli importi delle indennità (60% della retribuzione precedente per l'indennità di disoccupazione ordinaria e 35% per l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti). Ai collaboratori coordinati e continuativi in monocommittenza, attivi in zone o settori dichiarati in stato di

crisi, con un reddito nell'anno precedente superiore a 5.000 euro (e in possesso degli altri requisiti indicati nella tabella), è riconosciuta un'*tantum* pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione in deroga, spetta ai datori di lavoro comunicare ai centri per l'impiego e all'Inps la sospensione del-

l'attività lavorativa, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori coinvolti.

Il patto di servizio

Per accedere alle indennità, i lavoratori sospesi – oltre a soddisfare i requisiti previsti – devono dichiarare immediata disponibilità al lavoro ai centri per l'impiego, i quali sono tenuti nel limite di 5 giorni a comunicare i loro nominativi agli operatori del mercato del lavoro autorizzati e accreditati, con l'obiettivo di un eventuale diverso inserimento occupazionale. Tutti i beneficiari di prestazioni in deroga – comprese quelle prorogate – devono sottoscrivere con i competenti centri per l'impiego un patto di servizio, pena la perdita al diritto alla prestazione sociale. Tale patto – secondo le modalità attuative che il Ministero dovrà indicare con apposito decreto – definirà l'impegno del lavoratore beneficiario a partecipare a corsi di riqualificazione professionale o ad altre attività e misure che contribuiscano a incrementarne l'occupabilità, in attesa del rientro al lavoro o del passaggio di altro posto di lavoro.

Il ruolo degli enti

Gli enti bilaterali sviluppati in particolare nei settori dell'artigianato e del commercio, turismo e servizi si sono

sempre occupati dell'erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito di lavoratori sospesi per crisi aziendali o licenziati per ragioni economiche. Questa impegno nasce per necessità, legata all'esclusione di tali settori dalla cassa integrazione guadagni. Circo- stanza che li ha portati a creare in modo autonomo un sistema di tutela contro questo rischio specifico. Il Pacchetto anti-crisi ha inteso valorizzare questo sistema della bilateralità, già impegnato nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori, cercando di com-

binare e integrare interventi pubblici e privati. Infatti le risorse degli enti messe a disposizione per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga consentono ai lavoratori dei loro settori di accedere a prestazioni sociali pubbliche delle quali non potrebbero diversamente beneficiare. Tra i destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal Pacchetto anti-crisi sono annoverati anche i lavoratori in somministrazione. In tale settore, l'ente bilaterale Ebiref ha tra i suoi obiettivi l'attività di integrazione del reddito dei lavoratori somministrati a tem-

po indeterminato.

Un emendamento al disegno di legge A.S. n. 1167 già prevedeva che il Formatep potesse destinare i propri fondi non più soltanto a interventi formativi, ma anche a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato. Ora, con le misure previste dal Pacchetto anti-crisi, indispensabile diventa l'approvazione in tempi rapidi dell'emendamento citato, a garanzia della tutela del reddito di tutti i lavoratori in somministrazione.

*Nuove tutele
per i lavoratori
ma subordinate
all'impegno
ad accettare
occasioni di
formazione
o di reimpiego
Gli istituti
paritetici
chiamati
a contribuire
alle indennità
di disoccupazione*

da sapere

Sindacati e imprese insieme per sviluppo e tutele

Gli enti bilaterali sono associazioni costituite a livello nazionale o territoriale (provinciale o regionale) da sindacati e organizzazioni imprenditoriali nell'ambito di un settore produttivo con l'obiettivo di sviluppare e attuare azioni comuni a vantaggio di lavoratori e imprese e dello sviluppo del settore di appartenenza. Ne esistono in quasi tutti i comparti, dall'edilizia con le casse edili e le scuole edili al commercio, dall'industria al settore del turismo.

Le misure sociali

Strumento	Destinatari	Presupposti	Requisiti	Condizioni	Durata
Indennità di disoccupazione in deroga	Tutti i lavoratori, tranne quelli coperti da CIG ordinaria e straordinaria	Sospensione per crisi aziendale o occupazionale	Almeno due anni di assicurazione presso l'Inps Almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente	Ente bilaterale finanzia la quota di almeno il 20% della retribuzione	Max 90 gg
Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti in deroga	Lavoratori delle imprese artigiane Lavoratori in somministrazione presso aziende artigiane	Sospensione per crisi aziendale o occupazionale	Almeno due anni di assicurazione presso l'Inps con almeno un contributo settimanale prima nel biennio Almeno 78 giornate lavorate nell'anno precedente	Ente bilaterale finanzia la quota di almeno il 20% della retribuzione	Max 90 gg
Indennità di disoccupazione per apprendisti	Apprendisti	Sospensione per crisi aziendale o occupazionale Licenziamento	3 mesi di servizio presso l'azienda	Ente bilaterale finanzia la quota di almeno il 20% della retribuzione	Max 90 gg nell'ambito della durata del contratto di apprendistato
Una tantum co.co.co. = 10% del reddito dell'anno precedente	Co.co.co.	Svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone o settori dichiarati in stato di crisi	Iscrizione esclusiva alla gestione separata Monocommittenza Nell'anno precedente: - reddito superiore a 5.000 euro - accreditati alla gestione separata almeno per tre mensilità Nell'anno di riferimento, accreditati alla gestione separata almeno per tre mensilità	-	-

A cura di Silvia Spattini